



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 Del 15-10-2013

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013 - CONFERMA
REGOLAMENTO**

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il **Dott. AMOROSI ANTONINO** nella sua qualità di **PRESIDENTE**

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

AMOROSI ANTONINO	P	MACARIO IRENE	P
DI FABRIZIO ANDREA	P	FICCA ROBERTO	P
DI FLORIO DI RENZO MASSIMO	P	DI RENZO ANTONIO	P
LAUDADIO DONATO	P	ROMANELLI ANTONIO	P
PASQUALE DOMENICO SALVATORE	P	MADONNA NICOLA	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Con l'assistenza del Segretario **FLORIANA TAMBASCO**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Rilevato, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 17/07/2012 relativa all'approvazione del regolamento comunale per l'Addizionale IRPEF anno 2012, con aliquota dell' 0,8%, con una soglia di esenzione per i redditi fino ad 8.000 euro;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2013;

- Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2013-2015, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale nell'aliquota unica dello 0,8% con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 8.000,00 euro;

Dato atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Quantificato presuntivamente in €. 95.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2009 (ultimo anno disponibile);

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

- con legge 6/6/2013 n. 64 di conversione del DL 8/4/2013 n. 35 è stato differito al 30/9/2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2013;
- con D.L. 102/2013, art.8. comma 1, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2013 è stato ulteriormente prorogato al 30/11/2013;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: Votanti 10, favorevoli 7, contrari 3 (Di Renzo Antonio, Madonna Nicola e Romanelli Antonio)

DELIBERA

1. di confermare l'allegato regolamento relativo sull'addizionale comunale IRPEF che consta di n. 4 articoli, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 17/7/2012;

2. di dare atto che l'art. 2 del citato regolamento fissa l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 % e che l'art. 3 istituisce una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF di € 8.000,00 (OTTOMILA/00) per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiore a tali soglie; per i contribuenti con un reddito annuo IRPEF superiore a tale soglia l'addizionale è dovuta sull'intero reddito;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposito sito informatico ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.LGS 360/1998, come sostituito dall'art. 11 L 383/2001 e secondo le modalità previste dal D.M. del 31 maggio 2002 e la previsione normativa di cui al D.L. n. 201/2011 – art. 13 c. 15, come convertito dalla L 214/2011;

Con la seguente separata votazione, espressa nei modi e forme di legge: Votanti 10, favorevoli 7, contrari 3 (Di Renzo Antonio, Madonna Nicola e Romanelli Antonio)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, in relazione all'urgenza che riveste l'adempimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI LAMADEI PELIGNI
Provincia di Chieti

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 15/10/2013

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché introduce una soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2012, nella misura dello 0,8% (zero virgola OTTO per cento).


Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 8.000,00 (Euro OTTOMILA).

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. ANTONINO AMOROSI

IL SEGRETARIO CAPO
F.to D.ssa FLORIANA TAMBASCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 17-10-2013 al n. 467 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 17-10-2013

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa FLORIANA TAMBASCO

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

17 OTT 2013

Il Segretario Comunale
D.ssa FLORIANA TAMBASCO

